

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA

(Emanato con Decreto Rettorale n 1330 del 3 luglio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 1260 del 30 giugno 2014 e con Decreto Rettorale n. 1524 del 31 luglio 2014)

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca dell'Università della Calabria, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" emanato con D.M. 8 febbraio 2013. n.45.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - per "UniCal" e per "Ateneo" l'Università della Calabria;
 - per "sede amministrativa" l'Università della Calabria che istituisce, iscrive gli studenti e gestisce un corso di dottorato di ricerca rilasciandone il titolo di dottore di ricerca (Dott. Rie. ovvero Ph. D.);
 - per "corso di dottorato di ricerca" un corso di durata almeno triennale riguardante tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
 - per "corso di dottorato in consorzio tra università" un soggetto giuridico a se stante dell'Università della Calabria;
 - per "corso di dottorato in convenzione" le università che concordano di istituire un corso di dottorato con altre università o enti di ricerca";
 - per "corso di dottorato in autonomia" i corsi di dottorato di ricerca attivati con risorse proprie e/o con risorse ministeriali;
 - per "corso di dottorato internazionale" il corso di dottorato in convenzione con istituzioni estere;
 - per "corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione" corsi di dottorato attivati sulla base di specifiche convenzioni con istituzioni esterne e imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e/o che attivano corsi di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011;
 - per "Ministero" il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
 - per "ANVUR" l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ovvero l'ente preposto ad esprimere parere conforme al MIUR per l'accreditamento dei corsi di dottorato e le relative sedi.

Art. 2

Finalità dei corsi di dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'UniCal.
2. I corsi di dottorato di ricerca devono prevedere attività didattiche, valutate in crediti (CFU), svolte attraverso moduli, seminari di alta qualificazione, organizzati anche in sinergia con le altre iniziative didattiche dell'UniCal, ed attività di ricerca. Il complesso di tali attività deve consentire:
 - a) l'ampliamento ed il consolidamento della formazione di base nonché l'acquisizione di opportune conoscenze specialistiche;
 - b) l'acquisizione di specifiche tecniche operative e di metodologie di ricerca;
 - c) lo sviluppo di un progetto di ricerca volto all'acquisizione di risultati originali, suscettibili di pubblicazione in sedi scientifiche di riconosciuto valore internazionale.
3. Gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato di ricerca dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, anche attraverso mezzi telematici.

4. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art.17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di ricerca e formazione può essere concordato tra l'UniCal e i predetti soggetti, anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Tale tipologia di dottorato è disciplinata dagli artt. 3, 4, 7 del presente Regolamento.

Art. 3

Collaborazione con altre università o altri soggetti

1. L'UniCal, sulla base dell'art.2 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 e previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M., può istituire dottorati di ricerca, anche:
 - a) in consorzio con altre università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - b) in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - c) in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; le convenzioni con le università straniere possono prevedere il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - d) in convenzione, ai sensi dell'art.4, comma 4, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, nazionali o internazionali, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che sede amministrativa del dottorato è l'UniCal, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - e) in convenzione con imprese (dottorati industriali) con possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

Art. 4

Tematiche scientifiche e titolatura

1. Le tematiche scientifiche e le relative titolature dei corsi di dottorato di ricerca devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n. 45/2013.
2. Relativamente ai dottorati industriali o in collaborazione con le imprese la titolatura del corso di dottorato (o curricoli) sarà definita tra università e impresa ai sensi del successivo art. 7.

TITOLO II- REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEGLI STESSI

Art. 5

Durata dei corsi e numero minimo di borse

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Per ciascun corso di dottorato di ricerca si dovrà prevedere:
 - a) per i dottorati attivati in "autonomia" da parte dell'Ateneo, un numero medio di almeno sei borse di studio per ciclo di dottorato attivato nell'UniCal, fermo restando che per il singolo corso tale disponibilità non può essere inferiore a quattro;
 - b) per i dottorati in "Convenzione" o in "Consorzio" che ciascuna istituzione concorra con non meno di tre borse di dottorato;

- c) per i dottorati attivati con università straniere e per i dottorati che prevedono la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriali) un numero di almeno quattro borse per corso di dottorato.
3. Ai fini del computo del numero minimo di borse necessario per l'attivazione del corso di dottorato, i posti attivati in convenzione con imprese, per contratti di apprendistato e per dipendenti, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato; sono altresì considerati equivalenti altre forme di finanziamento, ivi inclusi gli assegni di ricerca, di importo non inferiore all'importo triennale della borsa di dottorato.
 4. Oltre ai posti con borsa, è possibile mettere a bando un numero di posti senza borsa al più eguale al numero di posti con borsa. Lo stesso rapporto massimo tra il numero di posti senza borsa e di quelli con borsa deve essere utilizzato nel caso di posti riservati ai candidati in possesso di titolo di studio straniero. I posti riservati ai candidati in possesso di titolo di studio straniero e non assegnati possono comunque essere utilizzati per un eventuale scorrimento della graduatoria dei candidati comunitari e viceversa.
 5. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate ed erogate a seguito del superamento di verifica di cui al titolo VIII del presente Regolamento.
 6. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario di specifici programmi di mobilità si applicano le disposizioni previste dalla specifica regolamentazione.

Art. 6

Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa UniCal

1. Su richiesta di uno o più Consigli di Dipartimento, previo accreditamento di durata quinquennale da parte del MIUR, i corsi di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'UniCal, sono istituiti e attivati con decreto dal Rettore, secondo le modalità del successivo art. 10.

Art. 7

Corsi di dottorato di ricerca istituiti in collaborazione con altri soggetti

1. Per tutti i corsi attivati in collaborazione o in consorzio con Università, Enti di Ricerca o imprese, italiane o straniere è necessaria la stipula di apposita convenzione, contenente:
 - l'impegno ad attivare il corso di dottorato per almeno tre cicli consecutivi;
 - la titolazione del corso di dottorato e dell'eventuale curriculum oggetto della collaborazione;
 - le modalità di scelta del Coordinatore;
 - le modalità per il rilascio dell'eventuale titolo congiunto, doppio, multiplo;
 - le modalità di accesso dei candidati;
 - le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, dei valutatori esterni e dell'esame finale;
 - l'impegno organizzativo e didattico dei dottorandi fra le sedi in convenzione;
 - la tutela della proprietà intellettuale dei risultati di ricerca dei dottorandi/dottori di ricerca.Nelle convenzioni dovranno inoltre essere definite, per ogni partecipante:
 - l'apporto in termini di docenza e la disponibilità di strutture operative e scientifiche;
 - il contributo di borse di studio per ciascun corso di dottorato, nel numero minimo indicato all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi con le imprese stabiliscono, fra l'altro:
 - le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso le imprese;
 - il numero di posti coperti da dipendenti delle imprese impegnati in attività di elevata qualificazione e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente;
 - l'impegno ad integrare eventualmente le retribuzioni dei dipendenti che partecipano alle attività del dottorato in maniera da renderle almeno pari all'ammontare minimo della borsa di Dottorato, ivi incluso l'impegno alla copertura finanziaria supplementare relativa al periodo di attività all'estero.

2. L'UniCal può attivare corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano, fra l'altro, un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo.
3. I consorzi costituiti ai fini dell'erogazione dei corsi di dottorato di ricerca non possono essere formati da più di quattro soggetti.
4. Nel caso di dottorati istituiti in convenzione, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca convenzionabili è, di norma, pari a quattro.
5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui all'art. 3 lettera d) ed e) stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti destinati ai dipendenti delle imprese, un'eventuale scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione.
6. Nel caso di dottorati istituiti in convenzione con imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo l'UniCal può, altresì, attivare singoli curricoli predefinendo per ciascuno il numero di posti da bandire e il tema specifico della ricerca che sarà oggetto di tesi finale.
7. Sono condizione per l'attivazione:
 - a) l'accertata disponibilità finanziaria, ai sensi del precedente art. 5,
 - b) un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti in grado di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative nei termini del successivo art. 16.
8. Tutte le istituzioni consorziate e/o convenzionate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa la fruibilità delle strutture per la didattica e la ricerca nonché l'accesso ai relativi servizi.

Art. 8

Contenuti e requisiti della richiesta di accreditamento e di istituzione

1. Le richieste di accreditamento e di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, presentate da uno o più Consigli di Dipartimento, corredate dal "Regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca", vanno inoltrate al Rettore entro il 31 dicembre dell'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la richiesta di accreditamento ed istituzione.
2. Le proposte debbono contenere:
 - a) l'indicazione del Dipartimento capofila, qualora il corso di dottorato sia interdipartimentale;
 - b) la denominazione del corso di dottorato;
 - c) l'elenco degli eventuali curricoli;
 - d) la durata prevista del corso;
 - e) le eventuali collaborazioni con imprese/dottorato industriale;
 - f) l'ambito di attività del corso di dottorato;
 - g) le eventuali convenzioni con istituzioni italiane o straniere;
 - h) gli obiettivi formativi;
 - i) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti;
 - j) la composizione del Collegio dei docenti, con l'indicazione dei sedici componenti di riferimento, per i quali va documentata la produzione scientifica, con particolare riferimento a quella degli ultimi cinque anni;
 - k) l'elenco documentato delle fonti di finanziamento di borse di studio nelle disponibilità del corso di dottorato;
 - l) il numero di borse richieste sull'apposito capitolo del Bilancio d'Ateneo;
 - m) il numero complessivo dei posti da mettere a concorso;
 - n) l'attestazione della disponibilità, per ognuno dei posti messi a concorso, di una somma pari almeno al 10% del costo di una borsa di dottorato destinata a finanziare le attività di ricerca dei dottorandi e la relativa ripartizione della stessa tra i dipartimenti proponenti;

- o) l'attestazione della disponibilità di strutture per l'attività di studio e ricerca dei dottorandi ivi inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - p) la descrizione delle attività formative specifiche previste per il corso di dottorato e la ripartizione tra i Dipartimenti proponenti dell'impegno a garantirne la copertura nell'ambito degli obblighi didattici istituzionali dei docenti universitari ovvero attraverso la stipula di accordi con enti esterni o contratti di insegnamento;
 - q) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare ed interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - r) i requisiti e le modalità di ammissione al corso di dottorato di ricerca.
3. Nel caso che nel Collegio dei docenti siano presenti professori o ricercatori non afferenti ai dipartimenti proponenti, per gli stessi dovrà essere allegato l'impegno, da parte del Dipartimento di afferenza a consentire la copertura di attività didattica per un minimo di 15 ore nell'ambito dei carichi istituzionali o, in alternativa, l'impegno personale del docente a svolgere la stessa attività didattica al di fuori del proprio carico istituzionale.

Art. 9

Regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca

1. In allegato alla richiesta di accreditamento e di istituzione del corso di dottorato di ricerca, i soggetti proponenti debbono produrre il "Regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca" che deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il programma formativo didattico - scientifico, nel quale vengano specificate le modalità di svolgimento dei corsi, la previsione di periodi all'estero, la collaborazione con organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali;
 - b) le modalità e i tempi per la presentazione dei programmi di ricerca, oggetto della tesi di dottorato, dei risultati e della loro discussione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività di ricerca svolta e del curriculum formativo dei dottorandi;
 - c) i criteri per la formulazione delle proposte relative alla formazione delle commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e finale ai sensi dei successivi artt. 25 e 48 del presente Regolamento;
 - d) le modalità di nomina del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca;
 - e) le modalità di ammissione al corso, nell'ambito delle previsioni dell'art. 24 di questo Regolamento;
 - f) limitatamente ai corsi di dottorato della durata di quattro anni, la previsione di eventuali forme di attività didattica che possano essere affidate ai dottorandi durante il quarto anno di corso;
 - g) i criteri, le modalità e i tempi delle procedure di auto-valutazione interna;
 - h) eventuali altre attività di competenza del Collegio dei docenti, ivi inclusa l'attività didattica integrativa e tutoriale dei dottorandi. L'eventuale qualifica di "*titolo europeo*" nel caso di partners esclusivamente europei.
2. Ogni modifica al Regolamento delle attività del corso di dottorato deve essere *approvata da* almeno due terzi dei componenti del Collegio dei docenti, deve essere resa nota al/ai Consiglio/i di Dipartimento proponente/i l'istituzione, e deve essere trasmessa al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dall'approvazione, per essere sottoposta alla verifica dei requisiti di idoneità. Qualora il Senato Accademico non si esprima negativamente in sede di valutazione annuale, la modifica è da intendersi approvata.

Art. 10

Istruzione delle richieste di accreditamento e di istituzione

1. Le richieste di accreditamento e istituzione presentate dai Dipartimenti, secondo le previsioni del precedente art. 8, sono immediatamente sottoposte al Nucleo di Valutazione d'Ateneo che, entro 20 giorni, esprime su di esse parere in merito all'esistenza dei requisiti di idoneità per l'accREDITamento, fatta salva la disponibilità di un numero sufficiente di borse di dottorato attestando, inoltre, per ciascun corso di dottorato, l'adeguatezza e la disponibilità di strutture per l'attività di studio e ricerca dei dottorandi ivi inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico, e utilizzando a tal fine le informazioni provenienti dai Dipartimenti.
2. Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione delibera, entro 20 giorni, sulle domande di accreditamento dei corsi di dottorato, specificando per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento e fatta salva la conseguente valutazione.
3. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono quindi sottoposte all'esame del Senato Accademico, che esprime su di esse parere entro 20 giorni. Solo nel caso in cui questo parere sia difforme, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei rilievi espressi dal Senato, dovrà riesaminare la materia per assumere le deliberazioni definitive entro il termine di 15 giorni.
4. A valle della deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Rettore predispone la richiesta di accREDITamento dei Corsi di Dottorato da inviare al MIUR, che deve contenere l'impegno alla partecipazione continua agli esercizi di valutazione della Qualità della ricerca (VQR).
5. L'accREDITamento dei corsi e della sede è disposto inizialmente da parte del MIUR, previo conforme parere dell' ANVUR.
6. L'accREDITamento dei corsi e della sede ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui al successivo art. 19.
7. Il Ministero, con proprio decreto, secondo le modalità e i tempi previsti dal D.M. n. 45/2013, concede o meno l'accREDITamento in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.
8. A conclusione della procedura di accREDITamento, il Rettore provvede ad emettere il Decreto di cui al precedente art. 6.
9. Concluso il quinquennio di validità dell'accREDITamento, l'Ateneo dovrà presentare una nuova richiesta secondo le modalità previste nei commi precedenti.

Art. 11

Criteri e modalità di ripartizione delle borse di dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, i criteri per ripartizione delle borse in base alla disponibilità delle risorse finanziarie erogate dal MIUR e/o disponibili sul Bilancio di Ateneo.

Art. 12

Istituzione del ciclo di dottorato

1. Con il decreto di istituzione il Rettore stabilisce l'offerta dei corsi di dottorato accREDITati dal MIUR e procede all'emanazione del Bando di concorso per l'ammissione dei laureati all'anno accademico di riferimento.

Art. 13
Incremento del numero di borse

1. Le strutture proponenti di cui al precedente art. 8 possono incrementare, anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, il numero delle borse di studio assegnate al corso di dottorato attingendo a propri fondi di ricerca con le modalità definite al comma successivo, oppure mediante stipula di apposita convenzione dell'UniCal con soggetti pubblici e privati.
2. Tale incremento avviene su istanza motivata del Coordinatore del Dottorato indirizzata al magnifico Rettore, che, previo parere del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, trasmette al MIUR la richiesta di incremento per essere sottoposta a successiva valutazione dell' ANVUR.
3. I finanziatori dovranno assicurare la copertura finanziaria per il l'intero periodo della borsa.

TITOLO III - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

Art. 14
Raccordo tra corsi di dottorato e le scuole di specializzazione medica

1. La frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo è possibile nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c) il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
2. Ad eccezione della scuola di specializzazione medica, è fatto divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari che, in Italia o all'estero, rilascino titoli aventi valore legale o accademico.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO E RINNOVO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 15
Organi del corso di dottorato di ricerca

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso l'UniCal:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Coordinatore.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 8 del presente Regolamento organizzino i corsi nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

Art. 16
Collegio dei docenti

1. Possono far parte del Collegio dei docenti professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori inquadrati nel settore o nell'aggregazione di settori scientifico-disciplinari cui il corso di dottorato si riferisce. Possono, inoltre, far parte del Collegio dei docenti

docenti e ricercatori di altre università e/o di enti di ricerca, dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca che svolgano attività su tematiche congruenti con il dottorato, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dell'UniCal, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei docenti e ricercatori dell'UniCal.

2. Il Collegio dei docenti deve prevedere la presenza di una componente di riferimento con non meno di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Superato il vincolo del numero minimo dei sedici docenti (componente di riferimento), il Collegio può essere composto da qualunque numero superiore a 16 e con almeno 12 professori. Ai fini del rispetto del requisito di cui al presente comma, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale e deve, pertanto, risultare nei ruoli attivi del MIUR.
3. Nel caso di dottorati attivati in convenzione ovvero da consorzi di cui all'art. 3, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Soddisfatto tale requisito, altri ricercatori dell'Ente possono fare parte del Collegio dei docenti, ma senza contribuire alla numerosità minima dello stesso.
4. La valutazione della qualità scientifica del Collegio sarà effettuata con riferimento alla sola componente di riferimento del Collegio stesso.
5. Successivamente all'accreditamento, la componente di riferimento del Collegio dei docenti non può essere modificata. Eventuali cause di forza maggiore saranno comunicate dal Collegio dei docenti al Magnifico Rettore ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le successive comunicazioni all'ANVUR.
6. Il Collegio dei docenti, almeno nella sua componente di riferimento, si riunisce, di norma, una volta al mese, anche per via telematica.
7. Il Collegio dei docenti provvede, con le modalità stabilite dal Regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca, a:
 - a) nominare il Coordinatore del corso;
 - b) proporre i nominativi, da fornire al Rettore, per la composizione della Commissione di accesso al corso di dottorato, i nominativi dei Valutatori esterni per la valutazione della tesi finale, nonché quelli della Commissione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. La comunicazione della composizione della Commissione per l'accesso al corso di dottorato deve essere inoltrata al Magnifico Rettore, da parte del Coordinatore del corso, obbligatoriamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza del Bando;
 - c) individuare idonee forme di tutorato per i dottorandi ed assegnare ad ognuno di essi un supervisore;
 - d) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
 - e) deliberare in merito all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo; qualora il dottorando non sia valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero, rinunci ad essa, gli importi non utilizzati restano nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini, fatto salvo per le borse finanziate da Enti esterni, cui si applicano le norme dei relativi programmi;
 - f) deliberare l'esclusione dei dottorandi dal corso ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 41;
 - g) nominare il supervisore al quale è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale, sentiti il dottorando e, limitatamente ai corsi erogati nell'ambito di accordi con imprese, l'impresa stessa;
 - h) ammettere i dottorandi all'esame finale.
8. Il Collegio dei docenti assicura ai dottorandi una rappresentanza in seno al medesimo organo, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, dandone specifiche indicazioni nel Regolamento del corso di dottorato.
9. Nel caso di docenti e ricercatori in servizio presso l'UniCal, ogni docente è tenuto allo svolgimento delle ore di didattica frontale a lui attribuite dalla struttura didattica di appartenenza nell'ambito dei corsi di studio istituzionali; nel caso in cui le ore assegnate nei corsi di studio istituzionali non siano sufficienti per attribuire interamente il carico didattico, possono essere conteggiate, previo parere del Senato Accademico, e su proposta del Dipartimento di afferenza, le ore di didattica svolte gratuitamente nei corsi di dottorato di ricerca.

10. Per i docenti e i ricercatori appartenenti ad altri atenei si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti delle rispettive sedi.

Art. 17 Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio dei docenti.
2. Per i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'UniCal, il Coordinatore deve essere un professore in ruolo di I fascia dell'Ateneo, a tempo pieno o, in mancanza, un professore di II fascia dell'Ateneo, a tempo pieno, facente parte del Collegio dei docenti.
3. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso di dottorato di ricerca e lo rappresenta nei confronti di tutte le altre Autorità Accademiche.
4. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti e soprintende alle attività che fanno capo al corso garantendo il loro ordinato e regolare svolgimento.
5. Non si può essere Coordinatore dello stesso corso di dottorato per più di sei anni consecutivi.
6. Il Coordinatore dà annualmente evidenza al Rettore, alle scadenze prestabilite, dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 19, per le successive comunicazioni al MIUR.
7. Il Coordinatore nomina, scegliendolo tra i componenti del Collegio, un vice-coordinatore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso assenza o temporaneo impedimento.

Art. 18 Incompatibilità

1. Il Coordinatore e gli altri membri del Collegio dei docenti non possono svolgere le medesime funzioni in altro corso di dottorato di ricerca.
2. Per i docenti e i ricercatori la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Art. 19 Rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca già accreditati

1. I corsi di dottorato di ricerca accreditati possono essere rinnovati per i due cicli successivi al primo accreditamento, su proposta del Collegio dei docenti da presentare al Magnifico Rettore alle scadenze prestabilite dal MIUR.
2. La proposta di rinnovo deve documentare la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti al successivo art. 21.
3. Alla proposta deve essere allegato parere favorevole al rinnovo deliberato dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento che ne ha/hanno proposto l'accredimento e presso cui il corso è stato attivato.
4. L'istruzione delle proposte di rinnovo è affidata al Nucleo di Valutazione che provvede a verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento per i successivi adempimenti.

TITOLO V-COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 20 Attività consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca

1. Per il coordinamento amministrativo dei corsi di dottorato di ricerca gli Organi di Governo si avvalgono dell'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali di Ateneo, che avrà cura di:
 - a) fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca;
 - b) svolgere attività consultiva in merito alle operazioni di:
 - accreditamento iniziale e periodico dei corsi di dottorato;
 - monitoraggio annuale dei corsi;

- permanenza dei requisiti di accreditamento dei corsi attivati;
 - ripartizione del numero delle borse con esplicito riferimento ai criteri stabiliti all'art. 13 del D.M. n. 45/2013 ed ai criteri definiti dall' ANVUR;
 - c) curare la fase istruttoria per le modifiche del presente Regolamento;
 - d) presentare al Consiglio di Amministrazione eventuali richieste di finanziamento per attività legate allo svolgimento dei percorsi formativi, non previste in Bilancio;
 - e) fornire ai singoli Collegi dei docenti consulenza sugli aspetti normativi in ordine ai Regolamenti;
 - f) curare l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e delle banche dati delle tesi di dottorato di cui all'art. 54 del presente Regolamento.
2. L'Area Ricerca scientifica e rapporti internazionali si avvale dei servizi tecnologici integrati e dei servizi statistici a supporto delle decisioni dell'UniCal, per acquisire i dati necessari per lo svolgimento delle suddette attività; allo stesso modo l'Area Ricerca fornisce le informazioni per assicurare la programmazione e il controllo di gestione degli Organi di Governo.

Art. 21

Valutazione annuale dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall' ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione d'Ateneo di cui al comma successivo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell' ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
2. I Collegi dei docenti, i Coordinatori e il Nucleo di Valutazione si avvalgono dei servizi tecnologici integrati e dei servizi statistici a supporto delle decisioni dell'UniCal, per tutte le rilevazioni dei dati richieste dal MIUR. Allo stesso modo i Coordinatori dovranno fornire le informazioni necessarie all'adempimento delle richieste degli Organi di Governo.

TITOLO VI -ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 22

Requisiti di accesso

1. La domanda di partecipazione ai posti di dottorato può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
2. Ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Fatto salvo per i dottorati in collaborazione con imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione che possono prevedere, in convenzione, una scadenza diversa per l'inizio dei corsi, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
4. Coloro che possiedono un titolo di studio conseguito presso Università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, fame espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa della dichiarazione di valore, del

certificato di laurea con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione, nonché di ogni altro documento richiesto dal bando, utile a consentire alla Commissione del dottorato il riconoscimento del titolo. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

5. I candidati già in possesso del titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento della selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca senza, però, poter usufruire della borsa.
6. I candidati già iscritti ad un corso di dottorato non possono partecipare al concorso di ammissione per il medesimo corso nei cicli successivi.

Art. 23 **Modalità di accesso**

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca e dovrà comunque prevedere prove che permettano la valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Tale selezione deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24.
2. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati e comunque non oltre un trimestre successivo all'inizio dell'anno accademico.

Art. 24 **Bando di ammissione**

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato o a singoli curricula è redatto in italiano e in inglese, emanato dal Rettore e pubblicizzato in via telematica sul portale dell'UniCal, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero: deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste.
2. Il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca può riservare dei posti con borsa di studio a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso l'Ateneo può stabilire modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate formando una graduatoria separata.
3. Nel caso in cui il numero di candidati in possesso di titolo estero valutati idonei dalla commissione giudicatrice risulti inferiore al numero dei posti ad essi riservati, i posti in eccedenza sono automaticamente resi disponibili per gli altri candidati comunitari idonei del medesimo corso di dottorato.
4. Eventuali posti vacanti nella quota non riservata ai candidati in possesso di titolo estero vengono resi disponibili per idonei stranieri eccedenti i posti riservati.
5. Il bando può, altresì, prevedere una quota di posti riservati a dipendenti di imprese, impegnanti in attività di elevata qualificazione, ed una quota di posti riservati per le collaborazioni con imprese, per le quali è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione.
6. Il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'UniCal è emanato, di norma, entro il 15 luglio dell'anno accademico antecedente a quello di attivazione del ciclo.
7. Esso indica per ciascuno dei corsi di dottorato da attivare, tra l'altro:
 - a) il numero di borse di cui all'art. 5, comma 2, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su

- fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
- b) il numero di posti con borsa e il numero di posti senza borsa anche eventualmente riservati a candidati in possesso del titolo di studio estero;
 - e) la durata del corso che non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 45/2013;
 - c) gli ambiti disciplinari in cui sarà sviluppata l'attività formativa del corso;
 - d) il termine di presentazione della domanda;
 - e) data, luogo e ora di svolgimento delle prove di esame;
 - f) le modalità di svolgimento delle prove di esame, specificando altresì eventuali altre lingue straniere, diverse dall'inglese, su cui il candidato può sostenere la prova di esame;
 - g) i criteri di valutazione dei candidati;
 - h) l'ammontare delle borse di studio da conferire ai sensi del successivo art. 32, eventualmente suddivise per singoli curricula;
 - i) le modalità di erogazione della borsa di studio;
 - j) i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa;
 - k) i diritti e gli obblighi del dottorando;
 - l) i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo;
 - m) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
8. Le prove di ammissione ai corsi di dottorato devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente art. e dal comma 2 del precedente art. 23.
9. Alle scadenze prestabilite le indicazioni precedentemente elencate dovranno risultare nella banca dati del MIUR.

Art. 25

Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca

1. La Commissione di dottorato per l'accesso a ciascun corso è nominata dal Rettore su proposta dei singoli Collegi dei docenti. Tale proposta dovrà pervenire da parte dei Coordinatori agli uffici competenti nei cinque giorni successivi la scadenza del bando, anche via fax o posta elettronica.
2. Ciascuna Commissione per l'accesso al corso di dottorato di ricerca si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo in servizio o emeriti, anche stranieri, in possesso di documentata produzione scientifica negli ultimi 5 anni coerente con gli ambiti disciplinari cui si riferisce il corso di dottorato di ricerca. Almeno due dei tre membri debbono appartenere alla prima o alla seconda fascia dei professori universitari di ruolo.
3. La Commissione può essere integrata da due esperti nazionali o stranieri.
4. Il Rettore provvede con proprio decreto alla designazione dei membri effettivi e supplenti delle singole Commissioni giudicatrici.
5. La Presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia o emerito più anziano in servizio ed, a parità, dal più anziano di età. In assenza di professori di prima fascia, la Presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo ed, a parità, dal più anziano di età. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
6. Per ciascun membro effettivo, il Collegio dei docenti propone un membro supplente.
7. In presenza di più tipologie di borse finanziate dall'UniCal e/o da altre istituzioni nazionali e straniere, queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione di dottorato, anche tenendo conto delle tematiche di ricerca: tale assegnazione è riportata nel verbale finale della stessa Commissione.
8. Anche qualora un corso di dottorato si articoli in curricula, la commissione rimane unica ed associa i candidati vincitori ai curricula sulla base della preferenza da essi specificata nella domanda di

ammissione, dando priorità ai candidati posizionati meglio in graduatoria.

9. La Commissione dovrà obbligatoriamente completare le operazioni concorsuali entro il 30 settembre di ogni anno.
10. Non si può far parte della Commissione giudicatrice per l'accesso allo stesso corso di dottorato di ricerca per più di tre anni consecutivi.

Art. 26

Sostituzione dei commissari

1. I componenti della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario cessano dall'incarico.
2. Qualora un membro della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare ad una delle prove di esame, subentra, senza ulteriore adempimento e in via definitiva, un membro supplente.

Art. 27

Preavviso per le prove di esame

1. Non è prevista convocazione dei candidati.
2. Il bando di concorso pubblicato sul portale dell'UniCal, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero conterrà per ciascun corso di dottorato il diario delle prove di esame con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora e della sede in cui si terranno le stesse.

Art. 28

Modalità concorsuali

1. L'esame di accesso al corso di dottorato di ricerca comprende la valutazione dei titoli ed eventuali prove scritte o orali.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base della presentazione di:
 - un *curriculum vitae et studiorum* redatto secondo un formato eventualmente predisposto dal Collegio dei docenti;
 - un progetto di ricerca;
 - eventuali altri titoli.
3. Nel caso in cui l'esame di ammissione a un corso di dottorato articolato in curricoli preveda la prova scritta, la Commissione giudicatrice per l'accesso al corso medesimo deve predisporre tre buste, contenenti ciascuna una traccia per ogni curriculum, da sottoporre a sorteggio. I candidati devono svolgere la traccia relativa al proprio curriculum.
4. Nella prova orale è compresa una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere.
5. La prova orale è pubblica e può essere sostenuta anche per via telematica. I candidati ammessi ai colloqui ed impossibilitati a partecipare alla prova orale, perché residenti o domiciliati in paesi extra-europei alla data di tale prova, possono sostenere la prova mediante colloquio telematico basato su protocollo IP (per esempio, tramite Skype con WebCam).
6. I risultati della valutazione dei titoli e dell'eventuale prova scritta, con indicazione dell'ammissibilità alle prove successive, dovranno essere affissi all'albo del Dipartimento presso cui si svolgono le prove concorsuali e pubblicati sul sito WEB del Dipartimento stesso.
7. La Commissione di dottorato per l'accesso al corso dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni Commissario attribuisce al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova successiva soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella eventuale prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale si intende, altresì, superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
8. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca

rende pubblici i risultati della prova orale.

9. Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle prove anche tenendo conto di quanto previsto nell'art. 24, commi 2, 3 e 4.
 10. I verbali del concorso devono essere tempestivamente trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso.
- 1.

Art. 29

Modalità di ammissione

1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione di dottorato per l'accesso al corso fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando rettorale.
2. Prima dell'inizio del corso, in caso di rinuncia o di non espressione di accettazione entro otto giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione dell'avente diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo parere positivo del Collegio dei docenti.
4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il vincitore dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.

Art. 30

Pubblicità degli atti

1. Le graduatorie di merito sono pubblicate sul portale di Ateneo all'indirizzo indicato nel bando.
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato dall'Università della Calabria con Decreto Rettoriale 4 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 1997, n. 155.

TITOLO VII - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 31

Obbligo allo svolgimento delle attività del corso di dottorato di ricerca

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare con assiduità il corso di dottorato di ricerca, di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate e di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Art. 32

Borse e contributi

1. Il Rettore, con proprio decreto, previa delibera dei competenti Organi Accademici, definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce le borse di studio.
2. I dottorandi vincitori di borsa di studio erogata dall'UniCal o da qualsiasi altro Ente sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. Sono estesi ai dottorandi,

- con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
 5. L'erogazione della borsa avviene previa verifica dell'ammissione all'anno successivo.
 6. L'importo delle borse di studio, erogato in rate mensili, non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.
 7. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, che deve essere preventivamente autorizzato dal Collegio dei docenti, nella misura massima del 50 per cento, per un periodo complessivo non superiore a diciotto mesi. In tal caso, il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero. Il predetto importo andrà prontamente restituito nel caso di mancata partenza o, per quota parte, in caso di rientro anticipato.
 8. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando, anche senza borsa, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo, un finanziamento per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di dottorato.
 9. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, decade dallo status di dottorando e non può portare a termine il percorso formativo. Lo stesso è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno di riferimento del provvedimento ovvero secondo le modalità previste nei programmi degli Enti finanziatori, compresa l'eventuale maggiorazione per soggiorni all'estero. Gli importi non utilizzati restano nella disponibilità del bilancio di Ateneo per gli stessi fini.
 10. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui agli artt.2 e 3 del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio, di cui al precedente comma 4.
 11. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di altre forme di sostegno finanziario per i quali si fa esplicito riferimento ai programmi di mobilità di studio e ricerca previsti nei rispettivi Paesi.

Art. 33

Limiti di reddito per la fruizione della borsa

1. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 15.000,00.
2. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura. Il reddito è riferito all'anno di erogazione della borsa. Per il beneficio della borsa, il candidato si avvale della facoltà dell'autocertificazione da riferire al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettivamente erogata la borsa.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Art. 34

Irripetibilità della borsa di studio

1. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, o frazione di esso, non può chiedere di usufruirne per un nuovo corso di dottorato di ricerca.

Art. 35
Attività didattica dei dottorandi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge n. 210/1998, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato, il limite è abrogato.
2. La collaborazione didattica, con esclusione delle forme di tutoraggio nelle modalità previste dagli appositi regolamenti, è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'UniCal e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.
3. Lo svolgimento delle attività didattiche assegnate a ciascun dottorando è attestato dal componente del Collegio dei docenti cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.

Art. 36
Attività assistenziale

1., Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a cliniche universitarie, o che debbono comunque svolgere attività assistenziale, si applicano le disposizioni dell'art. I, comma 25, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'UniCal e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Art. 37
Partecipazione a progetti di ricerca ed altre attività dei dottorandi

1. I dottorandi possono partecipare a progetti di ricerca, nel rispetto delle modalità e dei tempi di rendicontazione dei singoli progetti; nel caso in cui la borsa di cui fruisce il dottorando non sia finanziata dal progetto stesso, tale partecipazione deve essere deliberata dal Collegio dei docenti in quanto giudicata tematicamente o metodologicamente affine a quella svolta nell'ambito del corso di dottorato di ricerca.
2. Qualsiasi altra attività didattica di ricerca o professionale che non rientri nei programmi previsti per il dottorando sarà soggetta ad apposita autorizzazione da parte del Collegio dei docenti.

Art. 38
Mobilità dei dottorandi

1. I dottorandi sono stimolati ad approfondire la loro preparazione partecipando ad attività culturali esterne all'UniCal.
Il dottorando può realizzare periodi di mobilità nazionale o all'estero su proposta del supervisore scientifico e successiva autorizzazione del Collegio dei docenti.

Art. 39
Sospensione dal corso di dottorato di ricerca

1. Le assenze determinate da malattia o maternità non possono dare luogo ad esclusione dal corso di dottorato.
2. In caso di maternità, la dottoranda può assentarsi, previa presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. È facoltà della dottoranda scambiare le durate delle possibili assenze prima e dopo il parto.

3. In ogni caso alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
4. Cessata la causa dell'assenza, spetta al dottorando, in armonia con quanto stabilito dal Supervisore scientifico, recuperare i mesi di sospensione delle attività di studio e ricerca. Il dottorando con borsa usufruisce, in tal caso, delle mensilità non corrisposte durante il periodo di sospensione.

Art. 40

Esclusione dal corso di dottorato di ricerca

1. Su decisione motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca in caso di:
 - a) giudizio negativo del Collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato, o altre cause ostative al regolare svolgimento delle attività di ricerca;
 - b) assenze prolungate ed ingiustificate.
2. Nei casi suddetti è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei già percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento ovvero secondo le disposizioni dell'Ente Finanziatore.

Art. 41

Assicurazione dei dottorandi

1. L'UniCal, laddove sia sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca, assicura i dottorandi relativamente alla copertura di tutti i rischi connessi con le loro attività nell'ambito del dottorato in sede e fuori sede.

TITOLO VIII - SVOLGIMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 42

Inizio e termine dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, sia per il primo anno che per gli anni successivi.
2. Il Collegio dei docenti dovrà obbligatoriamente far pervenire al Rettore entro il 15 ottobre di ogni anno accademico il verbale con il giudizio relativo all'idoneità di ciascun dottorando all'ammissione al successivo anno di corso.
3. L'iscrizione al primo anno e agli anni successivi dovrà concludersi entro il 31 ottobre di ogni anno accademico, pena la decadenza dallo *status* di dottorando.

Art. 43

Attività dei dottorandi

1. Il Regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca stabilirà le procedure per l'accertamento dell'attività formativa e di ricerca, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
2. La veridicità delle diverse attività svolte dai borsisti è attestata dai Coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dai supervisori scientifici.

Art. 44

Piano di formazione del dottorando

1. Il Collegio dei docenti approva per ogni dottorando il piano di formazione finalizzato

all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, assegnando a ciascun dottorando il Dipartimento di afferenza nel caso di corsi di dottorato proposti da più Dipartimenti.

2. Il piano, comprendente l'impiego delle nuove tecnologie applicabili alla ricerca, deve prevedere l'approfondimento ed il completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, sia mediante insegnamenti di base non contemplati nei precedenti percorsi formativi, sia mediante insegnamenti appositamente previsti per il corso o cicli di seminari organizzati dal Collegio dei docenti.
3. Nel caso di inserimento nel piano di formazione di insegnamenti previsti nei corsi di laurea, la relativa delibera del Collegio dei docenti è trasmessa, a cura del Coordinatore, al titolare dell'insegnamento.
4. In tale delibera il Collegio è tenuto a specificare se al termine del corso il dottorando debba sostenere una prova di accertamento.

TITOLO IX - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Art. 45

Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal Rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Tale titolo, abbreviato con le diciture: "*Dott. Rie.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Art. 46

Redazione e presentazione della tesi

1. La tesi finale di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana ovvero, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in inglese o in altra lingua. La tesi così redatta deve essere consegnata dal dottorando al Dipartimento interessato. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è trasmessa dal Dipartimento ad almeno due valutatori esterni, italiani o stranieri, proposti dal Collegio dei docenti, e nominati dal Rettore sulla base dell'elevata qualificazione, esterni al Collegio dei docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi entro e non oltre un mese dalla nomina e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
2. Acquisito il parere definitivo dei valutatori, il Collegio dei docenti provvede all'ammissione dei dottorandi, all'esame finale inviando al Rettore copia dei verbali corredatai dai giudizi formulati dai valutatori.

Art. 47

Composizione e nomina delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dal Rettore, su designazione del Collegio dei docenti, dopo l'acquisizione del parere dei valutatori e sono notificate ai Dipartimenti o Centri di Ricerca Interdipartimentali.
2. Il Dipartimento, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvede a trasmettere a ogni singolo componente copia della tesi firmata, il relativo file in formato PDF su supporto magnetico, nonché il giudizio analitico dei valutatori.
3. Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono

composte da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori di ruolo, di cui almeno due professori, e due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti negli ambiti disciplinari cui il corso si riferisce e non devono essere componenti del Collegio dei docenti, supervisor dei candidati o docenti valutatori di cui all'articolo precedente. Almeno due membri devono appartenere ad università, anche straniere, non partecipanti al corso di dottorato accreditato.

4. Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti dal Rettore ed appartenenti ad enti o a strutture pubbliche e private di ricerca. Per i dottorati che fanno riferimento ad ambiti disciplinari ampi corrispondenti a differenti curricula seguiti dai candidati, si può proporre la nomina di più Commissioni.
5. Presidente della commissione è il professore di prima fascia in servizio con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti comportano il subentro automatico dei membri supplenti.

Art. 48

Adempimenti delle commissioni per l'esame finale

1. I lavori delle commissioni devono concludersi obbligatoriamente nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina. Il coordinatore di ciascun corso indice la riunione preliminare della commissione, che potrà avvenire anche in via telematica, entro e non oltre una settimana dalla nomina, per visionare le tesi e i giudizi dei valutatori e fissare data, ora e luogo in cui si svolgeranno gli esami finali.
2. Di tale decisione sarà data comunicazione all'area ricerca scientifica e rapporti internazionali dell'UniCal almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami finali, allo scopo di consentire la convocazione dei candidati entro i termini di legge.

Art. 49

Espletamento dell'esame finale

1. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi ambiti disciplinari e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene attraverso l'esame del giudizio analitico dei valutatori di cui all'art. 46 del presente Regolamento, della relazione del Collegio dei docenti sull'attività complessiva svolta dai candidati, della tesi finale scritta, con particolare riferimento ai suoi contenuti originali, e dell'esposizione della stessa.
2. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Al termine dei lavori, la Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca redige apposito verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla preparazione di ogni candidato e sulle tesi presentate. Copia del suddetto verbale dovrà essere consegnato all'area ricerca scientifica per l'approvazione degli atti e i successivi adempimenti.
4. Le sedute degli esami finali sono pubbliche e deve essere assicurata la pubblicità degli atti relativi.
5. I candidati sono convocati almeno 15 giorni prima della data fissata per gli esami finali tramite posta elettronica; con lo stesso mezzo essi comunicano la ricezione della convocazione.

Art. 50

Assenza agli esami finali

1. Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese.

Art. 51
Adempimenti dei candidati

1. I candidati che concludono il ciclo dei corsi di dottorato sono tenuti a presentare all'Ufficio dottorati di ricerca, entro il 31 ottobre, domanda in carta da bollo di ammissione all'esame finale. La domanda dovrà riportare le generalità complete, il recapito presso il quale si intende essere convocati, il recapito telefonico nonché l'ambito scientifico di riferimento corrispondente al corso o curriculum seguito.
2. I candidati sono tenuti a consegnare, entro il 30 novembre, un numero di copie della tesi pari al numero dei valutatori esterni nominati dal Rettore. Le tesi, debitamente firmate dal Supervisore scientifico, devono essere corredate da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Tesi e relazione devono essere presentate, su supporto ottico, magnetico o elettronico e in formato PDF, al Dipartimento interessato per il successivo invio ai valutatori.
3. Qualora i valutatori ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni, ai sensi dell'art. 46 del presente Regolamento, i candidati provvedono a effettuare le opportune modifiche e consegnare la nuova versione secondo il medesimo *iter* procedurale di cui al comma precedente, per ottenere il successivo e ultimo parere formulato dai valutatori. Il candidato, previa delibera del Collegio dei docenti, consegna al predetto Dipartimento tre copie della tesi su supporto ottico, magnetico o elettronico e in formato PDF, debitamente firmate da Coordinatore e supervisore scientifico e corredate dalla relazione del Collegio dei docenti sulla attività svolta durante il corso di dottorato. Le tesi e i relativi giudizi e valutazioni vengono trasmessi, a cura del Dipartimento interessato, ai componenti della commissione giudicatrice dell'esame finale.
4. Il Dipartimento interessato, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvede a trasmettere a ogni singolo componente copia della tesi firmata con il relativo file in formato PDF su supporto magnetico, nonché il giudizio analitico dei valutatori.

Art. 52
Co-tutela di tesi dottorale

1. L'UniCal favorisce la stipula di accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nella elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'UniCal e di un docente dell'Università parte dell'accordo.
2. L'istituto di cui al precedente comma presuppone che il dottorando sia iscritto al primo anno di corso di un dottorato di ricerca istituito presso una delle Università-partner.
3. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) il dottorando che abbia assolto agli oneri di iscrizione presso l'Università di appartenenza è considerato regolarmente iscritto presso entrambe le università parti dell'accordo;
 - b) l'Università-partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) l'Università-partner fornisce al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) il dottorando che si avvale del programma di co-tutela effettua i propri lavori sotto la responsabilità di un relatore di tesi in ciascuna delle Università-partner;
 - e) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - f) l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione di una tesi davanti a una Commissione esaminatrice che si compone di rappresentanti scientifici dei due Paesi designati, in numero equivalente, dai Rettori delle Università-partner;
 - g) con il superamento dell'esame finale, il dottorando consegue il titolo di dottore di ricerca in co-tutela di tesi.

- h) la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni saranno oggetto di specificazione in fase di stipula della Convenzione.
4. La convenzione stabilisce inoltre gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando a carico di ciascuna sede.

Art. 53

Banca dati e deposito delle tesi di dottorato

1. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'UniCal (o il soggetto promotore) deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
2. L'UniCal, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. L'UniCal cura, altresì, il deposito della tesi presso l'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

Art. 54

Rimborso spese ai componenti delle commissioni

1. Ai componenti delle Commissioni, sia quelle di ammissione sia quelle per gli esami finali, di cui al presente Regolamento e non appartenenti all'UniCal, compete il rimborso per spese di missione corrispondente a quello dei dipendenti dell'Università di pari grado.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento acquistano immediata efficacia dalla emanazione del Decreto Rettorale di pubblicazione del presente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca. Alla data di pubblicazione è abrogato il precedente Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 1707 del 16 Giugno 2008, nonché tutte le successive modificazioni e integrazioni.
2. È abrogato altresì il Regolamento Scuole di Dottorato istituite dall'Università della Calabria, approvato con Decreto Rettorale n. 1708 del 16 giugno 2008, nonché tutte le successive modificazioni e integrazioni.
3. In via transitoria i dottorati attivi all'entrata in vigore del presente Regolamento verranno portati a termine secondo la normativa precedentemente in vigore.
4. Per l'anno accademico 2013-2014 i corsi di dottorato avranno inizio il 2 gennaio 2014.
5. L'Ateneo, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvede a formulare, ai sensi dell'art.10, domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di dottorato di ricerca che si intendono attivare nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. A partire dall'anno accademico 2014/2015 sarà l'ANVUR a valutare la carriera scientifica dei membri del Collegio dei docenti e la sussistenza dei requisiti di qualità scientifica utilizzando i criteri ed ulteriori indicatori, anche in relazione alle caratteristiche medie dei ricercatori del settore a livello internazionale.
7. In fase di prima applicazione:
 - a) il Nucleo di Valutazione di Ateneo valuta preventivamente tutti i dottorati che saranno attivati nell'anno accademico 2013-2014 ai sensi dei requisiti di accreditamento previsti all'art. 4 del

D.M. n. 45/2013 e all'art. 10 del presente Regolamento. Il parere positivo del Nucleo rappresenta, in questa fase, una condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dei corsi di dottorato del XXIX ciclo. A seguito di tale parere i corsi potranno essere attivati ma non potranno definirsi "accreditati" ai sensi del D.M. n. 45/2013. L'eventuale giudizio non positivo *in itinere* da parte dell' ANVUR non pregiudica in ogni caso il completamento dei corsi di dottorato attivati con il XXIX ciclo, ma sarà importante al fine di consentire ai Coordinatori dei corsi di dottorato la rimodulazione delle proposte in vista del ciclo XXX, che si avvierà nell'anno accademico 2014-2015, allorché entrerà a regime la fase di accreditamento dei corsi;

- b) i soggetti proponenti l'attivazione di un corso di dottorato ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo devono prestare particolare attenzione ai criteri di originalità e di riconoscimento internazionale dell'attività scientifica svolta dai membri del Collegio, di cui all'art. 16;
- c) qualora i dottorati in collaborazione con altre Università o altri soggetti (di cui all'art. 3 del presente Regolamento) prevedano una partecipazione da parte della singola istituzione con un numero di borse superiore al valore minimo richiesto, è possibile computare l'eventuale differenza tra il numero di borse e il valore minimo ai fini della determinazione del numero medio di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del presente Regolamento.